

STATUTO

FEEDBACK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA XIBOLI 310

Numero REA: CL - 80472

Codice fiscale: 01490440854

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 9595/1633	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1 - (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di Caltanissetta la Società Cooperativa denominata:	
"FEEDBACK Società Cooperativa sociale".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
La Cooperativa, potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
ART.2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art.3 - (Scopo mutualistico)	
La cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
1	

	ne sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mu-	
	tualistico e solidaristico.	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i prin-	
	cipi di senza fini di speculazione privata ed ha anche per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata la continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori. La cooperativa può svolgere la propria attività an-	
	che con terzi.	
	Art.4 - (oggetto sociale) -	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, la società cooperativa svolge le seguenti	
	attività nel settore dei servizi di cui all'art.1 lett.a)	
	L.8.11.1991 n.ro 381:	
	a) servizi di consulenza psicologica e pedagogica e confron-	
	to su situazioni relazionali problematiche.	
	Mediazione e consulenza familiare.	
	b) servizi ed iniziative volte alla prevenzione del disadat-	
	tamento sociale e della criminalità minorile, nonché al recu-	
	pero di svantaggiati e di criminali mediante interventi fina-	
	lizzati al sostegno psicologico, pedagogico e culturale di a-	
	dolescenti e di giovani in difficoltà;	
	c) la creazione di centri d'accoglienza e d'ascolto per mi-	
	nori a rischio nonché la creazione di laboratori artigianali	
	destinati al recupero di svantaggiati ed all'inserimento de-	
	2	

	gli stessi nel mondo del lavoro;	
	d) la gestione di case famiglia, comunità alloggio, case	
	di riposo, case protette; case albergo ecc., per anziani, di-	
	sabili psichici o fisici; minori e di altri soggetti privi	
	d'assistenza;	
	e) l'assistenza integrata, mediante convenzioni con enti	
	pubblici (ospedali ,aziende U.S.L., ecc.) e con privati;	
	f) l'organizzazione di servizi medici-psicologici e pedago-	
	gici domiciliari e ambulatoriali svolti da personale specia-	
	lizzato;la gestione di consultori familiari privati e di ser-	
	vizi alternativi ai servizi territoriali;	
	g)la gestione di case di prima accoglienza per emigrati,	
	tossicodipendenti, soggetti affetti da malattie mentali e per	
	tutti coloro che versano in stato di povertà;	
	h) la gestione di centri d'ascolto e d'incontro per adole-	
	scenti;	
	i) l'assistenza post-penitenziaria anche alle famiglie dei	
	detenuti;	
	l) l'assistenza alle gestanti e alle ragazze madri persegui-	
	ta attraverso formule innovative; la prestazione anche a do-	
	micilio, di assistenza psicologica e legale alle giovani ge-	
	stanti e alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento	
	nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualifica-	
	zione professionale per l'inserimento delle ragazze madri nel	
	mondo del lavoro;	
	3	

	n) l'assistenza e la cura degli anziani, soggetti disabili	
	psichici o fisici volti all'integrazione nella vita sociale;	
	o) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	psichico o fisico delle minoranze nella società;	
	p) La gestione e l'organizzazione di attività parascolasti-	
	che, interscolastiche ed extrascolastiche: servizi culturali,	
	ricreativi, sportivi per i piccoli (ludoteche), servizi so-	
	cio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assi-	
	stenza educativa e sociale; servizi di qualificazione e di	
	aggiornamento culturale e sociale;	
	q) l'istituzione di corsi riguardanti il tempo libero (tea-	
	tro, ceramica, pittura, musica fotografia, ecc.);	
	r) l'organizzazione e gestione di colonie estive atte a	
	creare occasioni di svago ai partecipanti;	
	s) l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione della	
	cultura come ad esempio mostre, conferenze, seminari corsi	
	d'orientamento, di recupero e formazione, ecc., inerenti al-	
	l'oggetto sociale della cooperativa;	
	t) la promozione, organizzazione e gestione di corsi per la	
	formazione professionale, l'aggiornamento, la qualificazione	
	e riqualificazione nei vari settori di intervento;	
	u) la promozione di ricerche; studi per lo sviluppo di nuove	
	tecnologie didattiche e di animazione, nonché l'utilizzo dei	
	metodi e degli strumenti dell'apprendimento anche informati-	
	ci, meccanizzati ed audiovisivi;	
	4	

	v) la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi per	
	la formazione del personale nel settore del volontariato;	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi socia-	
	li potrà ancora: stipulare convenzioni con personale specia-	
	lizzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per compro-	
	vanti motivi funzionali della società; stipulare convenzioni	
	con professionisti singoli o associati, studi di progettazio-	
	ne, studi di consulenza tributaria, fiscale, amministrativa,	
	legale, assicurativa, del lavoro, turistica; provvedere al-	
	l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante	
	l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e	
	qualificazione; compiere ogni azione mutualistica e scegliere	
	in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento	
	degli scopi sociali; aderire a società e consorzi tra coope-	
	rative aventi finalità analoghe e comunque congruenti; com-	
	piere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mo-	
	biliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini	
	sociali; accettare lasciti e donazioni; rilevare aziende, ge-	
	stirle; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsia-	
	si forma in altre imprese cooperative e non; aderire ed altri	
	enti ed organismi economici, morali, culturali ed assisten-	
	ziali; aprire conti correnti; emettere cambiali; assumere mu-	
	tui ipotecari; riscuotere mandati e contributi; rilasciare	
	quietanze liberatorie in genere.	
	TITOLO III	
	5	

	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	b)soci utenti dei servizi e soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L.381/1991.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	Possono essere ammessi soci volontari nella misura massima di metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	6	

	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART.6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione personale e/o professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che quale non dovrà comunque essere inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	7	

	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART.7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo.	
	-del capitale sottoscritto;	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	8	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministra-	
	tivo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere	
	fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia fruttiferi	
	che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio	
	tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART.9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	9	

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e So-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	ART.10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	10	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamento socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organo sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	11	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione.	
	ART.12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, over versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	ART.13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	12	

	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenti di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico,	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	13	

	dell'art.12.	
	ART.14	
	(Termini di decadenza,, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere	
	b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui art.1243 cod.civ.	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versato,. per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	14	

	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai li-	
	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	15	

	sere ripartire fra i soci ne durante la vita sociale ne al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	ART.16	
	(vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, ne essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	16	

	ART.17 (bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	del'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione	
	sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.91	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	17	

	prevalente.-	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	fra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura mas-	
	sima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.18 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	18	

	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.19 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato;	
	ART.20 (assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura	
	dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r	
	fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova	
	del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza al-	
	l'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in I-	
	talia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto do voto e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.21 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1-approva il bilancio e destina gli utili;	
	19	

	2- procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3-procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale;	
	4-determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	5- approva i regolamenti interni;	
	6-delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7-provvede alle modifiche dello statuto;	
	8-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al prece-	
	dente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	20	

nistratori.	
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
richiesta.	
Art.22	
(costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
ti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
tati aventi diritto al voto.	
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
tutti gli oggetto posti all'ordine del giorno.	
ART.23 (votazioni)	
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assem-	
blea.	
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
Art.24 (voto)	
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
21	

	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco o di-	
	pendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cin-	
	que soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano al-	
	l'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.25 (presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo e in su assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	ART.26 (amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'as-	
	22	

	semblea dei soci al momento della nomina, da un amministrato-	
	re unico o da un consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti	
	dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a-	
	l'ultimo esercizio della carica.-	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	Art.27	
	(competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	23	

	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art.28	
	(convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.29	
	(integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti co-	
	24	

	stituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sin-	
	dacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministra-	
	zione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art.30 - (compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art.31 (rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti del-	
	le deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori ge-	
	nerali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	25	

	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta deli-	
	bera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali	
	procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.32 - (Collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'as-	
	semblea l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	26	

	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art.33 (clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03, nominati con le modalità	
	di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'in-	
	tervento obbligatorio del pubblico ministero:	
	a)tutte le controversie insorgenti fra soci o fra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.34 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a- uno (1) per le controversie di valore inferiore ad euro	
	25.000,00 (venticinquemila).Ai fini della determinazione del	
	27	

	valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti	
	del codice di procedura civile.	
	b-tre (3) per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs.n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art.25, comma 2, D.Lgs.5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	28	

	cui si atterranno e le comunica alle parti. Essi, in ogni ca-	
	so, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.35 (esecuzione della decisione)	
	Fuori dei casi in cui non integri di per se una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.36 (scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23 lett.c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59.	
	29	

	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37 (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art.22.	
	Art.38	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	della società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Giuseppa Li Vecchi ,Laura Candura notaio.	
	30	